ALLEGATO "A"

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata,nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni,anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998,n.431,convertito in legge,con modifiche,dalla Legge 12 novembre 2004, n.269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determinati i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n.581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n.402/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2021;

Vista la DGR n. 988 del 27/09/2021 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di

locazione ex art. 11 L. 431/98" con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del sopra citato Decreto Ministeriale del 19/07/2021;

Vista la GDR n. 485 del 26/04/2022 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – conguaglio 2021 e 1° riparto annualità 2022".

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

VISTA la Delibera della Giunta n. 128 del 7/6/2022, che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2022;

VISTA la determinazione del Servizio Affari Generali n. 61, R.G. n° 711 del 14/6/2022, che approva il bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 e che pertanto fino **al 31 agosto 2022 ore13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 -Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia,trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:
1) essere cittadino italiano;

2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

1) essere residente nel Comune di Chiusi e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione

1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chiusi. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

1) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto,di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chiusi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12comma8dellaL.R.2/2019;
2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o

quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento,il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2022).
2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26). A seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2022, l'ente comunicherà all' INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia"A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul

valore ISE noninferiore al 14% (Euro13.619,58);

Fascia"B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno2022(Euro13.619,59)e l'importo di Euro29.545,98.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D)comma2) del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore sicalcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigiedicuialDPCMn.159/2013lascaladiequivalenzaprevistadalla medesimanormativa.

Art. 2 –Nucleofamiliare diriferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013erelativedisposizioniattuative,cioèquellocompostoodalsolorichiedenteodalrichiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo statodi famiglia anagrafico alla datadi presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversaresidenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 –Autocertificazione dei requisiti

Irequisitielecondizioniperlapartecipazionealpresentebandosonoattestabilimediantedichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalDecretoleggedel30dicembre2019,n.162ilqualehanuovamenteprorogatoal31dicembre2021.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penalipreviste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficioeventualmente concesso.

Art.4 -IseZero

1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISEinferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casidiseguitodescritti:

a) presenzadiautocertificazionecircalafontedisostentamento,debitamenteverificatadalsoggetto erogatore,dallaqualesievincelafonteaccertabiledelredditochecontribuiscealpagamento delcanonedilocazione;
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale,nel casoincuiil richiedente usufruiscadiassistenzada parte dei servizisociali delComune;
c) verificadapartedegliufficicomunalidelredditorilevabiledaDSUtaledagiustificareilpagament o delcanone.

Art. 5 –Documentazione

1.La domandadeve esserecorredata,apenadiesclusione,dai seguentidocumentiscannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui siacittadinostranierooapolide;
b) copiaintegraledelcontrattodi affitto in corsodi validità;
c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o delladocumentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" aisensidell'art.3delD.Lgs.23/2011;
d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegarealla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia statointimato permorosità;
e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone dilocazione,corrispostidalconduttoredopolascadenzadelcontrattodilocazionedell'immobileperi lqualeèincorsolaproceduradirilascio;
f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazionedella domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio,indicandosulmodulodidomandailnumerodiprotocolloassegnatodall'INPS.
A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentataentroilterminediscadenzadelbando;
g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili aduso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazionenecessaria adimostrareditrovarsi inuna dellecondizioni previstedall'art.1,comma2,letterad);
h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per ilqualerichiedonoilcontributo,devonoallegarealladomanda,penal'esclusione,espressacertificazio ne,afirmadelResponsabiledelcompetenteUfficioComunale,cheattesticheilrichiedenteusufruisce diassistenzadapartedeiserviziSocialidelComune,oppuredevonoallegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nucleiche non hanno redditi

soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorrepresentare attestazione di tali entrate;

i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superioreai2/3,deveesserealleganaalladomandailrelativocertificatorilasciatodallacompetenteA. S.L.;

l) deveesserealleganaalladomandacopiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàdelrichiedente;

m) **copiadellasentenzadiseparazioneomologatapercolorocherisultanoancoraanagraficamenteconiugati**;

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenutiaprodurre,**entroil termine del31Gennaio2023,**alcompetenteUfficioAffari Generali:

a) ModuloEdebitamentecompilato,conallegatelericevutedeipagamentidelcanonedilocazioneoidoneadocumentazioneequipollenteafirmadelproprietario;

b) ModuloFdebitamentecompilatoesottoscrittodalproprietariodell'alloggio. Nonsarannoaccettatericevutepresentateinallegatoalladomandadipartecipazione.Inalternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potràesserecorrisposto direttamenteailocatori,ma solo previa presentazione,sempre entro il31gennaio 2022, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda dipartecipazione.

3) Nonverranno accolteledomande prive dellafirma delrichiedente.

Art. 6 -Articolazionedellegraduatorie

1. Isoggettiinpossessodeirequisitiindividuatidalpresentebandosonocollocatinellagraduatoriadel ComunediChiusi,distintiinfasciaA)einfasciaB)inbasealldiverse percentualidiincidenzacanone/valoreISE,cosìcomerisultadalcontrattoregistratooincorsodiregistrazione,alnettodegli oneriaccessori,ed ilvaloreISE secondolaformulasottoindicata:fasciaA):canonelocazione/valore ISE=Punteggio fasciaB):canone locazione / valoreISE=Punteggio

eaipunteggidi prioritàattribuiti nelrispettodeiseguenti criteri:
- Richiedentiicuinucleifamiliarisitrovinonelle condizionididisagiocosìindividuate:
  a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definitidallaLegge104/92)—**punti1**;
  b) nucleofamiliaremonogenitorialeconminoriacarico—**punti1**.Pernucleo"monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio inseguitoa:
  □ decessodiuno deidue genitori;

□ riconoscimentodelfigliodaparte di un sologenitore;
□ sentenza cheattesti laseparazionelegaleoildivorzioconaffidamentoesclusivo;

c) nucleofamiliaresottopostoaprovvedimentoesecutivodisfratto,escluselecausedimorosità —**punti1**;
d) presenza nel nucleo familiare del rihiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1.**

3. Ipunteggisopra elencatipotrannoesserecumulati.
A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dellapercentuale di incidenza canone/reddito. qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità dipunteggio siprocederàalsorteggio.

In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordinedecrescente.

Art. 7 -Formulazioneepubblicizzazionedellagraduatoriaederogazione dei contributi

1. Istruttoriadelle domande
Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, mediante l'apposita Commissione, procedeall'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede,altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 delpresentebando.

2. Formazionedellagraduatoria
Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, successivamente alla data di scadenza per lapresentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoriasecondol'ordinedeipunteggiattribuitiaciascunadomanda.
La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Chiusi,con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilitala posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10giorni dalla datadipubblicazionedellagraduatoria stessasull'Albopretorioonline.
SuccessivamentelaCommissionedecidesulleopposizioni,aseguitodellavalutazionedeidocumenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alladatadiscadenzaperlapresentazionedelladomandaedespressamentedichiaratenelladomanda.
Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. Lagraduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica lasuavaliditàdalprimogiornodellapubblicazione.
L'esposizionedellagraduatoriaall'AlboPretoriodelComunediChiusicostituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo dicomunicazionescrittadell'esito airichiedenti(L. 241/90, art. 8, comma3).
La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione del Responsabile delServizio.

Art.8- Durataedentitàdelcontributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annueassegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmentedisponibiliedeventualmenteintegrateconrisorsecomunali,secondol'ordinestabilitonellaGraduatoria Definitivaconilseguenteordinedipriorità:
- contributiafavoredei soggetti collocatinellafasciaA;
- contributiafavoredei soggetti collocatinellafasciaB.

2. Ilcontributoteoricoècalcolatosullabasedell'incidenzadelcanoneannuo(risultantedalcontratto dilocazioneregolarmenteregistrato),alnettodeglioneriaccessori,sulvaloreISEcalcolato aisensi delDPCM159/2013esuccessive modificazioniedintegrazioni:

a) FasciaA:ilcontributocorrispondeallapartedelcanonedilocazioneeccedenteil14%delvaloreISEfinoaconcorrenzaecomunquefinoadunmassimodi€3.100,00annui;

b) FasciaB:ilcontributocorrispondeallapartedelcanonedilocazioneeccedenteil24%delvaloreISEfinoaconcorrenzaecomunquefinoadunmassimodi€2.325,00annui.

c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, lasomma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, maandrà ascomputoditalesomma.

3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

□ di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100%del contributospettante;
□ didestinareunapercentualedelfondoregionaleenazionaletrasferitoalla FasciaB.
Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizionechesiastato comunqueassegnatouncontributoa tuttiisoggettidellaFascia A.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione siriserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e dieffettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comportaautomaticamente ildirittoall'erogazionedelcontributoriconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022, o dalla data di stipula del contratto di locazione sesuccessiva, fino al 31 Dicembre 2022.L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzionedel numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto dellefrazionidimese.

5. **I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito dicittadinanza". Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicheràall'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quotadestinata all'affitto.**

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essererapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo); tuttavia in presenza di unasoladomandaeriparto risorse regionaliinferioriataliparametriilcontributo sarà assegnatoall'unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quotaminimaannualedi€200,00.

Art.9-Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone daconsiderare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dalcontratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimocontrattodilocazione.Nelcasoincuidueopiùnucleicointestataridelmedesimocontrattor isultinoammessiingraduatoria,ilcontributoteoricospettanteaciascunnucleoverràulteriormentedi viso peril numerodi nuclei cointestatari ammessiall'erogazione del beneficio.

2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato conriferimentoalperiododiresidenzadelbeneficiarionell'immobileesullabasedellericevuteattest anti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi nefacciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lostato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente(ModuloG).

3.Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nellostesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Affari Generali delComune di Chiusi circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Ilmantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti aidiversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimatoper la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solola quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce ladomanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione dellaresidenzaanagraficadapartedelComune,lemensilitàutiliperl'erogazionedel contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica;

4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni – Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art.10- Modalitàdierogazionedelfondo

1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed inbaseallapercentualediripartostabilita dall'Ente.
2. L'Ente si riserva la facoltà di liquidare i contributi anche con l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese , fondo POR FSE 2014/2020 Azione 1 relativa ai contributi per il pagamento dell'affitto;
In tale caso i beneficiari non potranno ricevere un contributo complessivo massimo per persona/nucleo familiare superiore ad € 3.000,00, includendo in tale importo anche il contributo di cui all'Asse B Attività B.2.2.2.A, Azione 2 – Sostegno alimentare (contributo affitto + buoni spesa < ad € 3.000,00);

3. IlComunediChiusiprovvedeall'erogazionedelfondo—penaladecadenzadelbeneficio—dietropresentazione,entroiltermine**del31Gennaio2022**,di:
- copiadellericevutedi pagamentodel canonedilocazione relativoall'anno2021;
- copiadell'ultimaricevutadelversamentoannualedellatassadiregistrazioneodichiarazionediadesionedelproprietarioallacosiddetta"CedolareSecca".

Lericevutedovrannocontenere,inmodoinequivocabileeleggibile,iseguentidati:
□ nomeecognomedellocatore
□ nomee cognomedichieffettuailpagamento
□ indirizzodell'alloggiolocato
□ importodel canone di locazione corrisposto
□ periodo diriferimento(mese ed annodi riferimento)
□ firmaleggibiledel locatoreperquietanza
□ apposizionedella marcada bollo

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTECOMMA)NONSARANNOACCETTATECONCONSEGUENTEDECURTAZIONEDELCONTRIBUTO.
Nelcasoincuiillocatorerilascifattura,questadovràesseredebitamentequietanzataconapposizione delladicitura"pagato"convalidatadatimbroefirmadellocatoremedesimo.
Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentataricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto
dicredito.Nelcasoincuiilproprietariorilascidichiarazionecheattestailpagamentoannualedell'affitto,questadeveesserecorredata dallafotocopiadeldocumentod'identitàdellostesso.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenzadalbeneficio.

5. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello
dichiaratoinfasedipresentazionedidomanda(dacuieraderivataconseguentementeunaposizioneutileingraduatoria),siprocedenel seguentemodo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiaratonella domanda: non sidà luogoarevisionedellagraduatoriaedelrelativocontributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nelladomanda:siprocedeallarideterminazionedellaposizioneingraduatoriaedalricalcolodelcontributospettante.
L'entitàdel contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilitàpagate edocumentate.

Art.11– Termini di presentazione delle domande

1. Perlapresentazionedelledomandeiltermineèfissato,penal'esclusione,al**31 AGOSTO2022ore 13:00**

Art. 12-Distribuzione,raccoltaemodalitàdipresentazionedelledomande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chiusi – Servizio Affari Generali, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chiusi.si.it

1. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idoneadocumentazione.

Ledomandepossonoesseretrasmesse,entro iltermine perentorioinprecedenza indicato:

- amezzopostaelettronicacertificataalseguenteindirizzo:protocollo.chiusi@legalmail.it

L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovràessercicorrispondenza tral'autore delladomandaedilsoggettoidentificatoconle credenzialiPEC,elasottoscrizionedovràessereappostainformato elettronico(firmadigitale).

- amezzoe-mailall'indirizzo:vicesegretario@comune.chiusi.si.it

-medianteconsegnadirettaall'UfficioProtocollodelComunediChiusi,Piazza XX Settembre 1 - 53043 Chiusi (SI), previo appuntamento telefonico necessario a consentire che laconsegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta),adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID e senza creareassembramentivietatidallavigentenormativa.

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 31 AGOSTO 2022** faràfedeilprotocollorilasciatodalComunediChiusi.

2. Il Comune di Chiusi declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postalinonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazionedei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da

mancata, o tardiva,comunicazionedelcambiamentodiindirizzoindicatonelladomanda.

3. InformazionipotrannoinoltreessererichiestealComunediChiusi–Servizio Affari Generali,rivolgendosia:

Responsabile Dott. Leonardo Mazzini tel 0578 223621
e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it

Istruttore Amministrativo Tania Passeri tel 0578 225353
e-mail: t.passeri@comune.chiusi.si.it

Istruttore Amministrativo Franca Duchini tel 0578 225353
e-mail: demografico@comune.chiusi.si.it

Art. 13-Controlliesanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa e del D.P.C.M.n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere adidoneicontrolli,anche acampione,sullaveridicitàdelledichiarazionisostitutive.Talicontrollipossono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitivafinoallatotaleerogazionedelcontributo.Fermerestandolesanzionipenaliprevistedall'art.76del
D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delladichiarazionesostitutiva,ildichiarantedecadedaibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedella dichiarazionenonveritiera.
3. L'Amministrazionecomunaleagiràperilrecuperodellesommeindebitamentepercepite,gravate diinteressilegali.
4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domandeincomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerateinammissibili.
5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di

emissionedelmandato,perderanno ildiritto diriceverel'importolorospettante.

6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenutaliquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numeroditelefono,oper mancatacomunicazionedelcambiodi residenzae/odomicilio.

Art. 14– Trattamentodei datipersonali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, ilComune di Chiusi, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalitàprevalentementeinformaticheetelematicheperl'esecuzionedeipropricompitidiinteresse pubblicoocomunqueconnessiall'eserciziodeipropripubblicipoteri,iviincluselefinalitàdiarchivia zione,diricercastoricaedianalisiperscopistatistici.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,parzialeoinesattoconferimentopotràavere,comeconseguenza,l'impossibilitàdisvolgere l'attività.
2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti aifinidelprocedimento relativoalpresentebandoeverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopo. Il trattamento deidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,trasparenzae ditutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune diChiusi,inqualitàdi Titolare del Trattamento, fornisceleseguenti informazioni:

TitolaredeltrattamentoeResponsabile della protezione dei dati
□ TitolaredeltrattamentodeidatièilComunedi Chiusi
□ Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Dott. Leonardo Mazzini Tel.0578/223621 e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it
□ Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizitelematici srle-mailrpd@consorzioterrecablate.it
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome,residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail,telefono,cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattameno non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo

da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previstedalbando.
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento,esercitareidiritti:
• richiederemaggioriinformazioniinrelazioneaicontenutidellapresenteinformativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italianechenecoordinanol'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento seincompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 delGDPRedellenormeitalianechenecoordinanol'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità diesaminare ladomandadi richiestadicontributo adintegrazionedelcanonedi locazione;
• opporsialtrattamento,indicandoneilmotivo(neicasiprevistidallanormativa);
• allaportabilità deidati(neicasi previsti dallanormativa);
• direvocareilconsenso,oveprevisto:larevocadelconsensonon pregiudicalaliceitàdeltrattamentobasatasul consensoconferitoprimadellarevoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chiusipressol'AutoritàdiControlloItaliana-Garanteperlaprotezionedeidatipersonali-PiazzadiMontecitorion.121—00186Romaericorsopressol'Autoritàgiudiziariacompetente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro perl'eserciziodeisuoidiritti
• dirichiedereilrisarcimentodeidanni conseguentiallaviolazionedellanormativa(art.82).Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitàdiversadaquellapercuiessisonostatiraccolti(ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali dicuiall'art.13 comma1del DLgs267/2000 ss.mm.e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art.5 comma1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento,ossia il Comune di Chiusi all'indirizzo pec: protocollo.chiusi@legalmail.it -Tel. 0578-223621

Art. 15-Normafinale

1.Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.R.T. n.402 del 30/03/2020 e n.988 del 27/09/2021.

Allegati alla presente:

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

1) Modulo di domanda di contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2022
2) Modulo A – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
3) Modulo C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del conduttore moroso
4) Modulo D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore creditore
5) Modulo E – Modulo per la presentazione delle ricevute di locazione ad integrazione della domanda di contributi affitto per l'anno 2022
6) Modulo F – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore
7) Autocertificazione della qualità di erede e delega a riscuotere

Chiusi, 14 giugno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Leonardo Mazzini